


# UNIVERSITÀ E FORMAZIONE DEI CETI DIRIGENTI

Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi

a cura di

Giancarlo Angelozzi, Maria Teresa Guerrini, Giuseppe Olmi



Bononia University Press  
Via Ugo Foscolo 7  
40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232882  
fax (+39) 051 221019

© 2015 Bononia University Press

ISBN 978-88-6923-088-2

www.buonline.com  
e-mail: info@buonline.com

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo  
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

Redazione a cura di Ilaria Maggiulli

In copertina: *Un professore in viaggio*, 1579, Nürnberg, Stadtbibliothek, Stammbuch  
di Johann von Praun

Progetto di copertina e impaginazione: Design People (Bologna)

Stampa: Global Print

Prima edizione: novembre 2015



## SOMMARIO

Presentazione	VII
Vicende di una magistratura siciliana fra Medioevo ed età moderna. Dal progetto politico unitario alle politiche di fazione <i>Andrea Romano</i>	1
“Peregrinatio academica” e “studium sub oculis parentum”: due modelli medievali per il problema della mobilità degli studenti <i>Carla Frova</i>	23
Il giurista Federico Petrucci e le origini dello Studio di Verona <i>Paolo Nardi</i>	33
Les archives médiévales du Collège de Sorbonne <i>Thierry Kouamé</i>	43
Osservazioni preliminari all'edizione delle più antiche registrazioni del <i>Liber secretus iuris pontificii</i> <i>Berardo Pio</i>	51
«Fessi igitur assiduitate studii ... odibili norma». Simone da Cascina, i Gambacorta e lo Studio domenicano di Santa Caterina in Pisa <i>Patrizia Castelli</i>	61
Tra maestri, allievi e parenti: medici e chirurghi nell'Italia padana medievale <i>Roberto Greci</i>	81
Les Della Rovere et l'Université d'Avignon (1471-1503) <i>Jacques Verger</i>	107
Collegi di <i>doctores</i> e di <i>advocati</i> a Perugia tra Quattro e Cinquecento. Con l'edizione di tre matricole <i>Ferdinando Treggiari</i>	121

L'espace européen des savants à l'époque moderne: axes, pôles et limites de la République des Lettres <i>Willem Frijhoff</i>	151
Povert� e paesaggio urbano a Ravenna in et� moderna <i>Carla Giovannini</i>	167
Scolari indiscreti e un processo per sodomia (Bologna, 1585) <i>Cesarina Casanova</i>	175
«Il fine di aiutar giovani non � perch� si faccino religiosi». Istruzioni per una guida spirituale gesuita della prima Compagnia <i>Miriam Turrini</i>	187
Una biblioteca de latinidad para indios caciques: Santa Cruz de Tlatelolco (M�xico, s. XVI) <i>Enrique Gonz�lez Gonz�lez, Victor Guti�rrez Rodr�guez</i>	199
Un caso celebre nella storia della Compagnia di Ges� in Francia: la vocazione di Ren� Ayrault (1568-1644) nell'inedita testimonianza del protagonista <i>Adriano Prosperi</i>	225
A Papal Legate's <i>Relatione</i> and the Bolognese <i>Studio</i> around 1611 <i>David A. Lines</i>	237
Federico Borromeo tra Stato e Chiesa. Alcune riflessioni a quattrocento anni dalla <i>Concordia</i> del 1615 <i>Paolo Prodi</i>	247
La cattedra di Architettura militare e Geometria pratica all'Universit� di Pavia e il suo primo docente, Giovanni Battista Drusiani. Alcune note <i>Alessandra Ferraresi</i>	255
«Hanno andato machinando, facendo unione, seducendo i popoli al disservizio ed in danno di Sua Maest�»: 1674-1678. Note sullo <i>Studium Messanae</i> negli anni della rivolta antispagnola <i>Daniela Novarese</i>	279
A proposito di ASFE: fonti complementari per lo studio della presenza studentesca a Bologna in et� moderna <i>Maria Teresa Guerrini</i>	299
«Le chiavi di un magazzino le terr� meglio un piemontese che un sardo?». La memoria inedita del giudice Graneri sulla formazione dei ceti dirigenti nella Sardegna del Settecento <i>Antonello Mattone, Piero Sanna</i>	307

La porta delle levatrici. Una rilettura della storia della prima scuola ostetrica a Bologna (XVIII sec.) <i>Claudia Pancino</i>	325
La “classe legale” dell’Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco <i>Elio Tavilla</i>	335
Laureati e professioni. Le inchieste dei Riformatori dello Studio di Padova del 1760, 1771 e 1789 <i>Piero Del Negro</i>	347
Il difficile e “glorioso” cammino delle riforme universitarie pavesi: il <i>Piano preparatorio di Massima, Metodo di Studi e Regolamento di Cattedre...</i> <i>Maria Gigliola di Renzo Villata</i>	363
Bologna di fine Settecento: il piccolo Stato dalla sovranità pontificia alla sovranità napoleonica. Alcune puntualizzazioni <i>Aldino Monti</i>	393
Professori e studenti di diritto nel Regno d’Italia napoleonico. Primi appunti sul caso bolognese <i>Marco Cavina</i>	409
«Stabilimento di magnifica educazione». <i>L’Istruzione</i> del 1807 per il Collegio Peroni di Brescia <i>Simona Negruzzo</i>	425
L’Università di Kazan tra riforme e repressione (1819-1824) <i>Fabio Martelli</i>	445
Il passaggio di Murat a Bologna e in Emilia-Romagna <i>Angelo Varni</i>	457
I Collegi dei dottori nell’Università di Roma dell’Ottocento <i>Maria Rosa Di Simone</i>	467
Mediatori di lingua e di saperi: il caso dei maestri frontalieri <i>Marina Roggero</i>	481
Luigi Nannerini S.J. e la sua <i>Orazione in lode dell’Alma Università di Ferrara</i> <i>Luigi Pepe</i>	493
Università e politica tra Otto e Novecento. Prime note sul caso dell’Ateneo di Pisa (1839-1922) <i>Alessandro Breccia, Romano Paolo Coppini</i>	507

«Noi e le nostre università». Schede sulle riviste professorali italiane fra Otto e Novecento <i>Mauro Moretti</i>	521
Intersezioni accademiche e industriali tra Politecnico di Milano e Bologna <i>Stefano Morosini, Andrea Silvestri, Fabrizio Trisoglio</i>	539
Voci di soldati della prima guerra mondiale. Dall'Archivio Caduti del Museo del Risorgimento di Bologna <i>Alberto Preti, Fiorenza Tarozzi</i>	563
Tra studio universitario, vita religiosa femminile e carità: Assunta Viscardi e Margherita Marchi <i>Umberto Mazzone</i>	583
«Vita universitaria», una rivista per l'università italiana <i>Giuseppina Fois</i>	599
Gustavo Ingrosso. Scienza giuridica e carriera universitaria di un antifascista <i>Ileana Del Bagno</i>	613
Via dalla cattedra! Pratiche di ostracismo ed epurazione universitaria a Pavia dal fascismo alla Repubblica <i>Elisa Signori</i>	627
Il professor Manara Valgimigli alla Biblioteca Classense di Ravenna (1948-1955) <i>Angelo Turchini</i>	643
Un avvocato francese e la giustizia italiana negli anni di piombo <i>Maria Malatesta</i>	657
Formazione e lavoro. La formazione è utile al lavoro se è un bene in sé <i>Francesco Totaro</i>	667
Viaggi d'istruzione antichi e moderni <i>Giovanni Greco</i>	677
Elenco delle pubblicazioni di Gian Paolo Brizzi	699
Indice dei nomi	715

# LA “CLASSE LEGALE” DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA NEGLI ANNI DEL RIFORMISMO SETTECENTESCO

Elio Tavilla

Lo *Studium* di Modena, come tutti quelli d’origine medievale, ebbe il suo nucleo fondativo nell’insegnamento del diritto.<sup>1</sup> L’egemonia dei signori d’Este e, soprattutto, la creazione nel 1391 dello Studio di Ferrara segnarono la fine della pur vivace esperienza universitaria modenese, destinata ad essere ripresa solo dopo la Devoluzione del 1598 e il trasferimento della capitale a Modena. Fortemente voluto dal Comune e grazie al patrocinio delle istituzioni religiose, lo Studio poté riaprire i suoi battenti nel 1682 e ottenere il privilegio ducale mediante gli statuti emanati da Francesco II nel 1685.<sup>2</sup>

Con i primi insegnamenti giuridici attivi a fine Seicento, finanziati o dal Comune o da lasciti privati o da “opere pie”, si costituisce una prima piccola falange di giuristi formati a Modena, pochi dei quali, in verità, di fama tale da superare gli angusti confini del piccolo ducato padano. Un’eccezione notevole è rappresentata da Ludovico Antonio Muratori, il quale, dopo una prima laurea in Filosofia, si addottorò nel 1694 anche *in utroque iure*. È proprio con Muratori, giurista *sui generis*, che si apre una fase di revisione non soltanto dei fondamenti della legislazione, ma anche della formazione del *doctor iuris* che a quella legislazione, semplice e codificata, avrebbe dovuto dar manforte, vuoi nella veste di consulente del sovrano, vuoi in quello di giudice.<sup>3</sup>

Muratori identificava una delle cause principali della crisi della scienza giuridica e della prassi giudiziaria nell’inadeguatezza della formazione tradizionale, guastata dal ricorso acritico alle *auctoritates* e alla casistica forense, nonché dalla mancata consapevolezza dei requisiti della certezza e della coerenza logica. Se in effetti il trattato *Dei difetti della giurisprudenza* (1742) individuava in un «picciolo codice nuovo di leggi» promulgato dal sovrano una soluzione, benché non definitiva, al problema dell’arbitrio giudiziario, sarà qualche anno

---

<sup>1</sup> G. Santini, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e innovazione nella scuola dei Glossatori*, Modena, STEM-Mucchi, 1979.

<sup>2</sup> C.G. Mor, *Storia dell’Università di Modena*, Modena, STEM-Mucchi, 1963<sup>2</sup>, p. 55 e ss.; C.G. Mor, P. Di Pietro, *Storia dell’Università di Modena*, Firenze, Olschki, 1975, vol. I, p. 40 e ss.

<sup>3</sup> Sul Muratori e sulla sua critica alla cultura giuridica, si vedano ora le voci di E. Tavilla in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII appendice, *Diritto*, a cura di P. Cappellini *et al.*, Treccani, Roma, 2012, pp. 237-240, e di I. Birocchi, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi *et al.*, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1397-1400, e le relative bibl. cit.

dopo, nel *Della pubblica felicità* (1749), che Muratori poté più chiaramente legare il rinnovamento della scienza giuridica a quello dell'adeguamento della formazione universitaria. Il diritto pubblico assumeva i contorni di disciplina necessaria, più che al forense, al giurista attivo a fianco del sovrano per approntare le riforme necessarie: quel "gius publico", per usar le parole stesse del Muratori, «ampiamente trattato e insegnato nella Germania e ne' Paesi Bassi», ma che risultava «trascurato per lo più da i giurisconsulti italiani».<sup>4</sup>

La realtà denunciata dal grande Vignolese valeva ancor più per il piccolo Ateneo modenese, dove le materie giuridiche insegnate erano assai poche: Istituzioni giustiniane, Diritto civile "ordinario" e Diritto canonico. Il Diritto feudale, la cui cattedra fa capolino nel 1686, sembra perdere vigore, sino a scomparire, nel secondo decennio del XVIII secolo.<sup>5</sup>

Inoltre, il conferimento della laurea era subordinato, oltre che al completamento certificato dei corsi curriculari, ad una prova presso il locale Collegio degli avvocati. Il ruolo dominante spettava al corpo professionale, investito direttamente della valutazione finale del candidato. L'ateneo, attraverso i suoi docenti, forniva l'insegnamento e collaborava con il Collegio nella seconda fase dell'esame, quello della discussione dei *puncta*; esso forniva ciò che l'ordine professionale non poteva fornire, cioè il titolo riconosciuto, quella *licentia ubique docendi* che permetteva al neo-dottore, grazie al privilegio sovrano del 1685 (confermato dall'imperatore dieci anni dopo),<sup>6</sup> di spendere il suo diploma anche al di fuori dei confini del ducato.

In questo contesto formativo e organizzativo si sono laureati personaggi che hanno contribuito a porre le basi per una trasformazione profonda delle istituzioni estensi: nel 1692 si era addottorato *in utroque iure* Borso Santagata, che 1749 sarà alla guida del Buongoverno, l'istituzione votata al controllo delle finanze degli enti locali;<sup>7</sup> nel 1701 e nel 1711 rispettivamente Carlo Domenico Ricci e Domenico Maria Giacobazzi, i due giuristi che misero a punto il "gridario" del 1755, insoddisfacente incunabolo di quello che sarà, meno di un ventennio più tardi, il codice estense;<sup>8</sup> nel 1715 Giuseppe Maria Bondigli, amico personale del Muratori e ministro tra i più fidati di Francesco III, celebre per aver finanziato le prime cattedre di Istituzioni criminali e di Diritto pubblico;<sup>9</sup> nel 1731 Camillo Poggi, segretario di Stato, a capo del dipartimento delle finanze dal '67 nonché componente del Consiglio d'Economia costituito nel '68, uno degli animatori della riforma universitaria a venire e componente del Magistrato degli Studi;<sup>10</sup> nel 1733 Felice Antonio Bianchi, anch'egli segretario

<sup>4</sup> L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, a cura di C. Mozzarelli, Roma, Donzelli, 1996, p. 35.

<sup>5</sup> Titolare ne fu Giovanni Antonio Fontana (Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 248; vol. II, pp. 334-336).

<sup>6</sup> *Ibidem*, vol. I, pp. 52-53.

<sup>7</sup> G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 85-86 e 112; E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 27 e 185.

<sup>8</sup> B. Donati, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Università degli Studi di Modena, 1935, p. 86 e ss.

<sup>9</sup> Donati, *Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 23 e ss.; Giuseppe Maria Bondigli, *Giurista e uomo di Stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, a cura di C.E. Tavilla, Modena, Artestampa, 2008.

<sup>10</sup> Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*; Id., *Modena riformatrice. Le costituzioni universitarie del 1772*, in *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri Studi negli Stati di Sua Altezza Serenissima (1772)*, a cura di C.E. Tavilla, Modena, Artestampa, 2005, pp. 7 e 9.



La “classe legale” dell’Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco 337

di Stato, dal '53 alla guida dell’Intendenza del Buongoverno, per poi assurgere, nel '67, alla guida del Dipartimento di Giurisdizione sovrana, e in tale veste dar vita ai più importanti provvedimenti legislativi del giurisdizionalismo estense;<sup>11</sup> nel 1761 Bartolomeo Valdrighi, del quale illustreremo a breve la folgorante carriera;<sup>12</sup> nel 1763 Ludovico Ricci, ispiratore della riforma degli istituti pii nonché del catasto immobiliare.<sup>13</sup>

Questa breve carrellata mette in evidenza come i giuristi laureatis a Modena costituissero una risorsa di primo piano per il piccolo ducato padano, impegnato, dopo il disastro delle tre guerre di successione, in una difficile opera di ricostruzione, anche organizzativa, giuridica e burocratica.

Il personaggio centrale in questo frangente è senz’altro Giuseppe Maria Bondigli: dopo un oscuro apprendistato nei territori montani d’origine, si guadagna la fiducia del duca compiendo abilmente una serie di missioni diplomatiche negli anni Quaranta e conducendo in porto la vendita della quadreria estense, con l’obiettivo di far fronte ai danni di guerra e alle molteplici esigenze di ammodernamento del piccolo Stato.<sup>14</sup> È proprio il Bondigli, con un’iniziativa privata (un legato di 6000 lire), a far istituire nel 1757 un corso di Istituzioni criminali, il primo insegnamento specialistico a Modena di questa disciplina che, oltre ai tradizionali rinvii ai passi penalistici del *Corpus iuris civilis*, si proponeva uno studio della prassi legata alla normativa territoriale (statuti e leggi ducali). Primo docente di Diritto criminale nell’anno accademico '58-59 fu Giorgio Gaetano Barbieri, laureatosi a Modena nel '28, uditore criminale prima e poi giudice del Supremo Consiglio di Giustizia, il massimo tribunale ducale istituito nel '61.<sup>15</sup>

Nel frattempo prendeva avvio quel lavoro di razionalizzazione del diritto vigente che, dopo il parziale, deludente approdo del “gridario” del 1755, porterà alla costituzione di una “Deputazione per la riforma degli statuti”<sup>16</sup> e più tardi, dopo una fase di incertezza, ad una successiva commissione, questa volta in vista di un “codice universale”: il *Codice di Leggi e Costituzioni* del 1771.<sup>17</sup>

Bondigli muore prima di vedere realizzato questo obiettivo, da lui condiviso e sostenuto

<sup>11</sup> O. Rombaldi, *Aspetti e problemi del Settecento modenese*, vol. I, *Stato e società nel Ducato estense. Contributi di studio*, Modena, 1982, p. 99 e ss.; G. Pistoni, *Un ministro di Francesco III: Felice Antonio Bianchi*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province Modenesi», s. IX, 6 (1984), p. 155 e ss.

<sup>12</sup> Donati, *Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 59 e ss.; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*, in part. pp. 64-66, nt. 39; Id., *Guerra, assoggettamento, consenso. Temi di Ius publicum universale tra Italia e Germania*, in *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell’esperienza giuridica occidentale tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di A.A. Cassi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 85 e ss. e bibl. cit. a pp. 85-86, nt. 2.

<sup>13</sup> L. Pucci, *Lodovico Ricci. Dall’arte del buongoverno alla finanza moderna. 1742-1799*, Milano, Giuffrè, 1971.

<sup>14</sup> E. Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, in *Giuseppe Maria Bondigli*, cit., p. 11 e ss.; Id., *Bondigli, Giuseppe Maria*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, pp. 288-289.

<sup>15</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell’Università di Modena*, cit., vol. I, p. 208; vol. II, pp. 357-360; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*.

<sup>16</sup> Donati, *Lodovico Antonio Muratori*, cit., p. 86 e ss.

<sup>17</sup> Tavilla, *Giuseppe Maria Bondigli. Chi era costui?*, cit., p. 17; Id., *Il Codice Estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, introduzione a *Codice estense 1771*, rist. anast., Milano, Giuffrè, 2001, p. IX ss.

con mirate azioni politiche. Non c'è dubbio che tale traguardo abbia preso le mosse dalle suggestioni del Muratori, con cui Bondigli era stato in rapporto epistolare.<sup>18</sup> Ma prima di spegnersi, nel 1763, provvide a vincolare per via testamentaria un lascito di ben 10.700 lire modenesi per la costituzione di un'ulteriore cattedra universitaria. L'attivazione di un insegnamento di Diritto pubblico era stata anch'essa suggerita dal Muratori, per puntuali motivi che per un verso rimandavano alle grandi scuole giusnaturaliste europee e che per l'altro segnalavano l'inadeguatezza della formazione giuridica italiana, ancora incentrata sul ruminamento della compilazione giustiniana e delle autorità dottrinali di diritto comune.<sup>19</sup> Altre realtà italiane si erano attrezzate per tempo: ricordiamo almeno la prima cattedra di Diritto pubblico ricoperta a Pisa da Pompeo Neri dal 1728.<sup>20</sup>

Il finanziamento di Bondigli servì, prima ancora che a finanziare la cattedra, a sostenere le spese per un'adeguata preparazione da compiere in Germania. Il brillante dottore che fu selezionato a tale scopo avrà una carriera fulminante: laureatosi nel 1761 e subito nominato segretario del neo-istituito Supremo Consiglio di Giustizia, Bartolomeo Valdrighi venne inviato nel '64 a Lipsia a seguire i corsi nella locale Facoltà giuridica,<sup>21</sup> dopodiché, promosso subito alla massima giudicatura ducale, poté inaugurare il corso modenese di Diritto pubblico nel 1767.

Valdrighi era divenuto in pochi anni il giurista più importante del ducato: non soltanto ebbe un ruolo di primissimo piano nella redazione del codice del '71, ma venne anche investito del compito di por mano a una riforma complessiva degli studi universitari, sulla scorta di quanto avevano realizzato altri sovrani italiani ed europei impegnati in analoghi obiettivi di ammodernamento delle strutture e della classe dirigente. Riforme in tal senso erano state compiute a Torino da Vittorio Amedeo II tra il 1723 e il 1729 e a Parma dal Du Tillot nel '68-69. Valdrighi trarrà ispirazione proprio dalle costituzioni universitarie sabaude, nonché dai modelli organizzativi di Gottinga e di Lipsia, conosciuti e apprezzati personalmente.<sup>22</sup>

Ho già altrove avuto modo di mettere in evidenza i punti qualificanti delle *Costituzioni per l'Università di Modena* promulgate il 13 settembre 1772,<sup>23</sup> definite da Giovanni Santini

<sup>18</sup> R. Bonfatti, *Giuseppe Maria Bondigli corrispondente del Muratori*, in *Giuseppe Maria Bondigli*, cit., p. 53 e ss.

<sup>19</sup> Muratori, *Della pubblica felicità*, cit., p. 35.

<sup>20</sup> D. Marrara, *Pompeo Neri e la cattedra pisana di "diritto pubblico" nel XVIII secolo*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 59 (1986), p. 173 e ss. Sulle cattedre di Diritto pubblico in Italia, I. Birocchi, *L'insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane*, e M.G. di Renzo Villata, *Le droit public en Lombardie au XVIII<sup>e</sup> siècle et l'Europe*, in *Science politique et droit publique dans les facultés de droit (XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, a cura di J. Krynen e M. Stolleis, Frankfurt a.M., Klostermann, 2008, rispettivamente alle pp. 549 e ss. e 583 e ss.

<sup>21</sup> Sull'esperienza di Valdrighi in Germania e sui suoi studi di diritto pubblico, rinvio al mio *Guerra assoggettamento consenso*, cit., p. 85 e ss.

<sup>22</sup> Sulle riforme universitarie settecentesche in Italia, con riferimento anche all'esperienza modenese, M.G. di Renzo Villata, *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Settecento ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di Id., Milano, Giuffrè, 2004, in specie p. 21 e ss.

<sup>23</sup> Tavilla, *Modena riformatrice*, cit., specialmente p. 9 e ss. Un'integrazione alla riforma si ha con il chirografo ducale dell'8 ottobre 1773 (cfr. Tavilla, *Modena riformatrice*, cit., pp. 28-29).

come «il capolavoro della classe dirigente modenese del secolo XVIII». <sup>24</sup> Qui cercheremo piuttosto di gettare uno sguardo più attento sull'organizzazione della classe legale.

Il contesto in cui si tenevano i corsi giuridici era fortemente influenzato dalla soprintendenza del già citato Magistrato sopra gli Studi o Dicastero dei Riformatori degli Studi. L'attività ispettiva di tale organo appariva particolarmente attiva soprattutto nei confronti delle classi di Teologia e di Legge: per la prima erano addirittura suggeriti gli ambiti e i limiti degli insegnamenti da impartire (specialmente al fine di evitare pericolose interferenze tra Teologia morale e codice del 1771), <sup>25</sup> per la seconda si vigilava sugli obiettivi e sull'efficacia dei corsi medesimi, che avrebbero dovuto formare, oltre che avvocati, anche giudici, funzionari e consulenti attivi nell'amministrazione ducale.

Il controllo svolto dal Dicastero si estendeva anche alle pubblicazioni dei docenti; un controllo che sostituì quello tradizionalmente esercitato dagli organi di censura ecclesiastici e che fu altrettanto severo: la prolusione dell'a.a. 1773-1774 letta dal presidente della classe legale, nonché titolare della cattedra di Diritto pubblico, Bartolomeo Valdrighi, non fu data alle stampe proprio a causa del mancato gradimento dell'organo di matrice governativa. <sup>26</sup>

Dati comuni con le altre classi, ma comunque da sottolineare, sono il divieto a carico dei sudditi estensi (salva dispensa) di frequentare atenei diversi da quello di Modena e la necessità di svolgere, in funzione propedeutica, un biennio preparatorio di carattere "filosofico", impartito dai docenti della classe di Filosofia e Arti e consistente nelle quattro discipline di tradizione aristotelica: Logica e metafisica, Filosofia morale, Fisica generale, Aritmetica scientifica e geometria. <sup>27</sup> Dopo il buon esito del biennio, il candidato poteva finalmente accedere alla classe legale e seguire gli insegnamenti impartiti, sei in tutto, ma articolati in più anni, a seconda della loro importanza.

In prima linea vi era senz'altro il Diritto pubblico, insegnato dal "primario" della classe legale (tit. III, *Dei professori della classe legale*, § I). Il corso era articolato in due anni: nel primo sarebbero stati esposti gli elementi fondativi del diritto naturale e delle genti nonché del diritto pubblico "universale"; il secondo anno sarebbe stato diviso a sua volta in due parti, la prima dedicata alla trattazione monografica di un tema specifico in ambito giuspubblicistico, la seconda alle nozioni essenziali del diritto feudale, integrato da quanto disposto nel nuovo codice.

Per ben undici anni accademici il corso di Diritto pubblico e feudale fu tenuto da Bartolomeo Valdrighi. Nel '79 avvenne il brusco licenziamento, dovuto a divergenze insanabili circa gli esiti di una causa per la quale il Valdrighi, giudice del Supremo Consiglio di Giu-

<sup>24</sup> Santini, *Lo Stato estense*, cit., p. 106.

<sup>25</sup> *Costituzioni per l'Università di Modena*, cit., tit. II, «De' professori della classe teologica», § V, pp. 58-59 della rist. an.: «Il professore di Teologia morale [...] dimostrerà che i doveri del cristiano, inseparabili dai doveri del buon suddito e dell'utile cittadino, vanno perfettamente d'accordo e producono sì l'eterna felicità come il pubblico e privato bene degli uomini uniti in civile società; avvertendo poi segnatamente, per tutto ciò che riguardar possa materia di contratti, di non discostarsi dal prescritto del nuovo Codice delle ducali costituzioni [...]».

<sup>26</sup> G. Montecchi, *La censura di Stato nel ducato estense dalle origini alla fine del Settecento*, in Id., *Aziende tipografiche, stampatori e librai a Modena dal Quattrocento al Settecento*, Modena, Mucchi, 1988, p. 80.

<sup>27</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 103; Tavilla, *Modena riformatrice*, cit., pp. 14 e 20.

stizia, aveva espresso parere contrario agli interessi ducali.<sup>28</sup> Per un anno l'insegnamento fu messo a tacere: da questo momento, nessun presidente della classe legale sarà più titolare di insegnamento. Il diritto feudale verrà "recuperato" nell'ambito del corso di Diritto patrio e Arte notarile, di cui a breve si dirà. Il Diritto pubblico sarà nuovamente insegnato dall'85-86 come articolazione del corso di Pandette<sup>29</sup> e poi, finalmente, riacquisterà autonomia e legame con il diritto feudale dal '93-94,<sup>30</sup> grazie al magistero di Luigi Valdrighi, il terzogenito di Bartolomeo.<sup>31</sup>

Particolarmente attento il legislatore si mostra con l'insegnamento di Diritto ecclesiastico, a cui dedica due corposi articoli. La scrupolosità è analoga a quella registrata per i corsi della classe teologica; anzi, va precisato che per conseguire il dottorato in Teologia, oltre alle materie attivate nella relativa classe, il candidato avrebbe dovuto frequentare proficuamente anche il corso di Diritto ecclesiastico della classe legale. L'impronta giurisdizionalista è evidente,<sup>32</sup> tanto più che la materia sostituiva il Diritto canonico impartito sino all'anno prima della riforma,<sup>33</sup> con ciò segnando una frattura netta tra lo studio tradizionale delle fonti normative della Chiesa e quello relativo al trattamento giuridico di persone ed enti ecclesiastici previsto dalla normativa sovrana: l'anticipazione giurisdizionalista del "separatismo" a venire in età liberale è impressionante e va debitamente sottolineata.<sup>34</sup>

L'insegnamento era articolato in tre anni e i contenuti erano chiaramente definiti: una parte introduttiva era dedicata alle origini del diritto ecclesiastico e a quelle del diritto canonico, nel contesto della quale gli studenti erano chiamati a valutare criticamente le fonti, distinguendo le veraci da quelle di dubbia autenticità o addirittura false; un'altra parte, più ampia e qualificante, era riservata al diritto ecclesiastico vero e proprio, sia nel suo versante

<sup>28</sup> Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 327-328.

<sup>29</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. II, pp. 375-382.

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 383-389.

<sup>31</sup> Negli anni napoleonici, Luigi Valdrighi diverrà presidente del tribunale di revisione di Bologna, poi procuratore generale di Cassazione a Milano e infine, con la Restaurazione, sarà uno dei redattori del codice civile parmense: M. Valdrighi, *Dei conti Bartolomeo Francesco Luigi, padre e figli, Valdrighi, patrizi modenesi. Notizie biografiche estratte dalla continuazione alla Biblioteca Modonese del cavaliere abate Girolamo Tiraboschi*, Reggio Emilia, Tipografia Torreggiani e Compagno, 1836, p. 51 e ss.; L. Bosellini, *Elogio del conte cavaliere Luigi Valdrighi, recitato nella inaugurazione degli studi nella Università Modenese il 15 novembre 1862*, Modena, Zanichelli, 1863; M. Cavina, *Luigi Viani e gli altri. Problemi e figure del notariato modenese della Restaurazione*, in *Nella città e per la città. I notai a Modena dal IX al XX secolo*, a cura di G. Tamba ed E. Tavilla, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 209-210. Cfr. anche M.G. di Renzo Villata, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del Convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007)*, a cura di F. Micolo, G. Baggio ed E. Fregoso, Parma, MUP, 2011, p. 23 e ss.

<sup>32</sup> Sul giurisdizionalismo estense, rimando al mio *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani fra tardo medioevo ed età moderna. Atti del Convegno di studi (Bergamo, 11-12 dicembre 2014)*, a cura di D. Edigati, in corso di stampa presso Aracne editore.

<sup>33</sup> Il Diritto canonico verrà riattivato a Modena solo nell'a.a. 1825-1826 (Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. II, p. 406).

<sup>34</sup> Sulla crisi del Diritto canonico negli anni degli Stati nazionali e sulla relativa emersione del Diritto ecclesiastico nella stessa epoca, C. Fantappiè, *Diritto canonico e diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Appendice VIII, *Il diritto*, Roma, Istituto Treccani, 2012, p. 717 e ss.

La “classe legale” dell’Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco 341

pubblicistico che in quello privatistico, con l’avvertenza di tralasciare «quelle parti del diritto positivo ecclesiastico che concordano col diritto civile» (§ II).

Ma non bastava aver dettato il profilo didattico della disciplina; il legislatore definiva in modo severo, e persino sanzionatorio, gli obiettivi a cui il docente avrebbe dovuto attenersi. Il primo, inderogabile punto era quello relativo alla netta separazione che avrebbe dovuto essere operata tra “diritti” e “abusi”, mediante una ricostruzione storica capace di distinguere «l’antica disciplina della Chiesa dalle succedute novità e recenti costumanze», al fine di far emergere con chiarezza «quei principii che stabiliscano colla ragione, coll’autorità e cogli esempî anche delle antiche, medie e recenti pubbliche leggi de’ Sovrani, i rispettivi legittimi diritti tanto dell’Impero e del Sacerdozio» (§ III). Ancora, si sarebbe dovuto discernere con nettezza «in qual parte e fino a qual segno abbiano le positive leggi ecclesiastiche la forza di obbligare per se medesime, dove e con quali cauzioni e limiti per la sola accettazione fattane dai sovrani nei loro domini» (*ibidem*). Che su questi enormi, controversi temi – si pensi al privilegio del foro, alle immunità personali, al diritto d’asilo, alle esenzioni fiscali, alla disciplina dei *placet* e degli *exequatur*, solo per fare qualche esempio – non vi fosse alcuna autonomia da parte del docente è patentemente provato dal richiamo espresso che nella stessa norma si fa all’autorità del Magistrato sopra gli Studi, il quale avrebbe dovuto esercitare “censura” sui contenuti dell’insegnamento, nel senso di verificare la corrispondenza di tali contenuti con «i comuni principii del gius ecclesiastico» affermatosi «nelle più celebri università cattoliche non solo oltramontane, ma anche dell’Italia», con speciale riguardo alle «eccezioni al gius comune ecclesiastico positivo che derivano dalle più rinomate contrarie leggi e costumanze particolari de’ diversi Dominî cattolici» (*ibidem*).

Se poi si guarda ai docenti, mentre fino all’a.a. 1771-1772 il Diritto canonico era stato insegnato dal consultore del Sant’Uffizio e canonico della cattedrale modenese Pietro Ferrari,<sup>35</sup> poi passato a presiedere, senza insegnamento, la classe di Teologia, il nuovo corso di Diritto ecclesiastico fu affidato all’avvocato di origini lucchesi Domenico Marchini sino al 1788, anno in cui assunse la presidenza della classe legale e fu promosso giudice del Supremo Consiglio di Giustizia.<sup>36</sup> La cattedra fu “sdoppiata” a partire dal 1782, quando al Marchini fu affiancato il reggiano Francesco Luigi Mazzali, teologo ducale e già docente di Teologia morale.<sup>37</sup> Insieme al Mazzali, dall’88 insegnò anche l’avvocato modenese Pellegrino Barani, fino a quando, con l’occupazione francese, fece capolino un suo corso di Diritto canonico, che però nel giro di un anno scomparve, come il suo docente, nel nulla.<sup>38</sup>

Meno problematiche e molto più sintetiche appaiono le norme relative ai corsi di Diritto civile, di Pandette e di Ordinaria civile.

Il Diritto civile (o Istituzioni civili), insegnamento annuale e propedeutico alle Pandette, avrebbe avuto cura, dopo «una compendiosa storia della giurisprudenza», di dar conto «di

<sup>35</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell’Università di Modena*, cit., vol. I, p. 252.

<sup>36</sup> *Ibidem*, cit., vol. I, p. 269; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 453.

<sup>37</sup> *Ibidem*, cit., vol. I, p. 273; vol. II, p. 373. Cfr. anche A.P., *Del Padre Francesco Luigi Mazzali, reggiano. Notizie biografiche*, in *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese del cavaliere abate Girolamo Tiraboschi*, V, Reggio, Tipografia Torreggiani e Compagno, 1837, p. 1 e ss., e F. Salvarani, *Le “Memorie” dell’abate reggiano Francesco Luigi Mazzali*, in *In memoria di Leone Tondelli*, a cura di N. Artioli, Reggio Emilia, Studio Teologico Interdiocesano, 1980, p. 411 e ss.

<sup>38</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell’Università di Modena*, cit., vol. I, p. 207; vol. II, p. 386.

quelle teorie e materie che possono servire all'uso pratico nel foro» (§ IV). Tra i suoi docenti si segnala l'avvocato modenese Giovan Battista Centi, titolare dal 1772-1773 al 1779-1780, quando prenderà il posto del rimosso Valdrighi alla presidenza della classe legale nonché nel collegio del Supremo Consiglio di Giustizia.<sup>39</sup> La cattedra passò poi all'avvocato modenese Giuseppe Candrini sino al '93, quando assurse alla carica di ministro del Sovrano Diritto,<sup>40</sup> e quindi a Vincenzo Leopoldo Bellentani, anch'egli avvocato modenese.<sup>41</sup>

Il corso biennale di Pandette consisteva nell'esposizione ragionata dei *Digesta*, ma anche di Codice e Novelle, attraverso una metodologia di carattere storico, affermatasi da tempo nelle università italiane:<sup>42</sup> i «migliori moderni metodi» di cui parla il § V erano connessi con l'uso «delle romane antichità e della storia civile, onde si vegga l'origine, la causa e la mutua dipendenza delle leggi e le ragioni de' cangiamenti e mutazioni loro». Alla cattedra fu chiamato l'avvocato fiorentino Antonio Bosi,<sup>43</sup> sotto il cui magistero fu per la prima volta riattivato, dopo l'estromissione di Bartolomeo Valdrighi, il Diritto pubblico, abbinato alle Pandette a partire dal 1785-1786<sup>44</sup> e sino al '93. Le Pandette vennero poi insegnate dall'avvocato modenese Bartolomeo Castiglioni, cumulate per un paio d'anni con la Giurisprudenza forense.<sup>45</sup>

Quanto all'Ordinaria civile, si trattava di una materia che annualmente avrebbe dovuto sviluppare almeno due temi monografici («trattati») tra quelli emergenti nell'esperienza forense, «sciogliendo co' principî ricevuti nel foro medesimo le più importanti questioni» (§ VI). L'insegnamento era pensato per rispondere alle esigenze della pratica, quella dei tribunali, ma anche di quella degli studi notarili. La profonda riforma degli archivi pubblici entrata in vigore nel 1773<sup>46</sup> finì col rendere necessaria una più mirata formazione anche degli aspiranti notai. Si comprende pertanto come l'Ordinaria civile nel giro di un solo anno cambiasse intitolazione, assumendo quella di Diritto patrio e Arte notarile,<sup>47</sup> a indicare il doppio profilo – forense e notarile – dell'insegnamento.

Il quadro si fa più chiaro se consideriamo le modalità di conseguimento della licenza notarile. L'art. XIX del tit. VII delle costituzioni universitarie obbligava il candidato a farne domanda al Magistrato presso gli Studi e a seguire l'anno di Diritto civile e il biennio di Pandette. Al Collegio notarile restava l'erogazione del corso di Arte notarile, terza materia necessaria per l'annotariamento; ma in realtà, come si è visto, tale insegnamento fu subito incardinato nel corso originario di Ordinaria civile, trasformatosi appunto in Giurispru-

<sup>39</sup> *Ibidem*, vol. I, p. 227, e vol. II, p. 371; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*, ma specialmente pp. 327, 433 e 453.

<sup>40</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 222.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 210.

<sup>42</sup> Si veda I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 317 e ss.

<sup>43</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 219.

<sup>44</sup> *Ibidem*, vol. II, p. 375.

<sup>45</sup> *Ibidem*, vol. I, p. 225. Castiglioni, allontanato dall'insegnamento dai francesi, fu introdotto nel Supremo Consiglio di Giustizia da Francesco IV d'Austria d'Este al momento del suo ritorno al trono con decreto 28 agosto 1814.

<sup>46</sup> Con chirografo ducale del 10 gennaio 1772. Cfr. E. Tavilla, *Da notaio di città e notaio di Stato: la normativa nel Ducato estense (secc. XVII-XIX)*, in *Nella città e per la città*, cit., p. 164 e ss.

<sup>47</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. II, p. 364.

La "classe legale" dell'Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco 343

denza forense e Arte notarile, col che la corporazione fu privata della gestione di qualsiasi attività formativa, se non quella del tirocinio pratico.<sup>48</sup>

La materia, sia nell'originaria che nella nuova intitolazione, fu insegnata dall'avvocato modenese Giovanni Bertolani, dal '69 segretario del Supremo Consiglio di Giustizia.<sup>49</sup> Ad ereditare l'insegnamento fu nel '92 il già ricordato Luigi Valdrighi, ma con qualche modifica nell'intitolazione della materia, che assunse la doppia denominazione di Notariato e di Diritto feudale.<sup>50</sup> Il Diritto patrio, che sembra essersi eclissato nell'a.a. '92-93, riapparve in realtà nell'anno successivo, accoppiato all'insegnamento biennale di Pandette.<sup>51</sup> Inoltre, il Diritto pubblico, allorché nel '93-94 venne attribuito a Luigi Valdrighi, fu nuovamente abbinato, come lo era stato al momento della riforma del '72, al Diritto feudale.<sup>52</sup> Rimase a sé stante, quindi, l'insegnamento di Notariato, svolto sino al '96 dall'avvocato Alfonso Martinelli.<sup>53</sup>

Discorso a parte deve essere fatto per l'ultimo insegnamento previsto dalle costituzioni del '72, quello di Teorica e pratica criminale (o, più semplicemente, Diritto criminale). Sappiamo che la cattedra era già stata istituita nel 1757 grazie al legato Bondigli; la riforma di quindici anni dopo non faceva altro che disporne l'articolazione in un biennio e centrare il corso sui libri IV e V del codice (art. VIII). Dopo le titolarità del già ricordato Giorgio Gaetano Barbieri (dal '58-59 al '66-67) e di quel geniale uomo di cultura che fu il giurista e matematico Paolo Antonio Cassiani (dal '67-68 al '71-72),<sup>54</sup> con la riforma la cattedra di Diritto criminale passò in mano all'avvocato modenese Antonio Nannini, già procuratore dei poveri e avvocato fiscale criminale, simultaneamente promosso al Supremo Consiglio di Giustizia,<sup>55</sup> fino alla destituzione e alla clamorosa fuga del 1775, dopo certe irregolarità legate ad un'inchiesta sulle malversazioni all'annona di Reggio.<sup>56</sup> Dal '75-76 l'insegnamento passava al reggiano Quirico Medici,<sup>57</sup> già giudice locale a Scandiano e a Modena, anch'egli

<sup>48</sup> Tavilla, *Da notaio di città a notaio di Stato*, cit., pp. 163-164.

<sup>49</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 212; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*; Cavina, *Luigi Viani e gli altri*, cit., pp. 209-210. Nel 1775 Bertolani si rese responsabile di alcuni abusi nella riscossione dei diritti giudiziari del Supremo Consiglio di Giustizia, che gli costarono la sospensione per qualche mese sia dalla carica di segretario che da quella di docente (Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 329). Lo stesso Bertolani, dopo il licenziamento di Valdrighi nel '79, dovette farsi carico anche dell'insegnamento del diritto feudale (Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. II, p. 370).

<sup>50</sup> *Ibidem*, vol. II, p. 382.

<sup>51</sup> *Ibidem*, vol. II, p. 383.

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> *Ibidem*, vol. I, p. 271; Cavina, *Luigi Viani e gli altri*, cit., pp. 201-211.

<sup>54</sup> F. Carlini, *Note storiche sopra alcuni soci defunti*, in *Memorie dell'Imperiale Regio Istituto del Regno Lombardo-Veneto*, I, *Anni 1812 e 1813*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1819, pp. 51-53; L. Rangoni, *Elogio del consigliere Paolo Cassiani*, in «Memorie della Reale Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena», I (1833), pp. 156-172; A.P., *Di Paolo Cassiani*, in *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese*, pp. 291-295; Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, vol. I, p. 224.

<sup>55</sup> *Ibidem*, vol. I, p. 279; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*.

<sup>56</sup> Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 326-327.

<sup>57</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 274; P. Di Pietro, *Quirico Medici*, in *Edizione nazionale delle opere di Lazzaro Spallanzani*, I, *Carteggi*, VI, *Carteggi con Lucchesini [...] Quirini*, a cura di P. Di Pietro, Modena, Mucchi, 1984, p. 136; Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., *ad vocem*.

introdotto nel massimo organo giudicante ducale in coincidenza con la chiamata universitaria. Una volta investito nell'80 della carica di uditore criminale militare, Medici poté consegnare la cattedra al figlio, l'avvocato Giovanni Cosimo.<sup>58</sup>

Va debitamente segnalato che gli studenti aspiranti dottori non avevano l'obbligo di frequentare le lezioni di Diritto criminale. L'art. V del titolo VII delle costituzioni universitarie specificava che il dottorato in legge poteva essere conseguito anche senza il relativo certificato di frequenza, necessario invece per tutti coloro che avessero voluto «poi aspirare alle preture, cancellerie criminali o altre cariche pubbliche giudiciali».

Quest'ultimo aspetto ci conduce ad affrontare il momento finale del corso di studi. Non mi soffermo sui requisiti e sulle modalità di addottoramento contemplati dalla riforma del '72,<sup>59</sup> se non per sottolineare come i relativi passaggi, supervisionati dai Riformatori degli Studi, restringessero significativamente gli ambiti di autonomia di cui i collegi professionali avevano fino ad allora potuto godere.

In realtà, le riforme degli anni Settanta non rappresentarono una soluzione di continuità con la prassi documentata negli anni precedenti. Ciò che venne modificato con le riforme di Francesco III fu soprattutto l'aspetto relativo al ruolo del Collegio degli avvocati nel conferimento del titolo. Le già sottolineate esigenze di formazione di un ceto di giuristi-funzionari da impiegare nell'amministrazione dello Stato portarono ad un ridimensionamento del Collegio e ad un'esaltazione degli organi universitari e, in particolare, del Dicastero dei Riformatori degli Studi. Mentre prima della riforma il conferimento della laurea vedeva i docenti subalterni al Collegio, ora il meccanismo appariva diametralmente rovesciato, con i vari passaggi (attestati, ammissione alla prova finale, designazione del collegio esaminatore, decreto di valutazione finale) scanditi e verificati dagli organi accademici e sotto il vigilante controllo dell'organo di diretta emanazione governativa.

La laurea conseguita nel 1776 dal futuro ministro napoleonico Giuseppe Luosi illustra molto bene il nuovo contesto.<sup>60</sup> Al termine dei quattro anni di studio, il candidato presentava gli attestati, comprovanti non soltanto la frequenza ai singoli corsi, ma anche il buon profitto verificato attraverso l'esito di "pubbliche tesi". Una volta avanzata la richiesta di sostenere l'*examen iurisprudentiae*, il presidente della classe provvedeva a nominare due docenti esaminatori, ai quali andavano aggregati due avvocati collegiati, che venivano designati non dal corpo professionale, bensì dal Dicastero dei Riformatori. Il collegio valutatore era composto dal rettore, dal presidente di classe, dai quattro docenti che avevano rilasciato gli attestati e dai due avvocati collegiati designati dai Riformatori. I pareri valutativi preliminari venivano espressi in forma riservata dai docenti e dai due avvocati designati, dopodiché era fissata la data della prova finale, in vista della quale veniva individuato il *punctum iurisprudentiae* ed erano designati un docente in veste di *promotor* e un avvocato in veste di *argumentans*.

<sup>58</sup> Mor, Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., vol. I, p. 274; P. Di Pietro, *Giovanni Cosimo Medici*, in *Edizione nazionale delle opere di Lazzaro Spallanzani*, I, Carteggi, vol. VI, p. 127.

<sup>59</sup> Sulle quali rinvio alle pp. 21-23 del mio *Modena riformatrice*.

<sup>60</sup> Sugli studi giuridici e sull'addottoramento del Luosi, rinvio al mio *La formazione di Giuseppe Luosi: un percorso à rebours*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006). Atti del Convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio Storico del Comune di Modena, 2009, p. 49 e ss.



L'esame si svolgeva davanti all'intero corpo docente e al pieno collegio professionale. Il candidato, dopo l'introduzione del suo *promotor*, "recitava" la sua esposizione e rispondeva alle contro-argomentazioni avanzate dall'*argumentans*. Infine l'assemblea degli esaminatori era chiamata alla votazione, che, se positiva, dava luogo alle orazioni cerimoniali e al conferimento delle insegne dottorali.

In conclusione, resta da interrogarci sulla qualità dei docenti e quindi dell'insegnamento impartito nella Facoltà giuridica modenese riformata. Una risposta circostanziata potrà essere fornita dallo studio dei manoscritti superstiti delle lezioni. Risulta comunque possibile sin da subito evidenziare almeno due elementi caratterizzanti il corpo docente della classe giuridica.

Il primo è costituito dalla circostanza che i professori, in stragrande maggioranza, provengono dal collegio degli avvocati di Modena, a volte forniti di qualche esperienza nelle giudicature, spesso autori di qualche allegazione a stampa, quasi mai di opere di scienza.

Il secondo elemento riguarda i meccanismi di diretta e contemporanea utilizzazione dei docenti nell'amministrazione dello Stato. Mi riferisco in particolare al privilegiato canale di comunicazione che si instaura, a partire dal Valdrighi, tra la classe legale e il Supremo Consiglio di Giustizia. La chiamata alla cattedra ha comportato spesso la simultanea promozione ai vertici giudiziari: sono i casi, sopra ricordati, di Domenico Marchini, Giovan Battista Centi, Antonio Nannini, Quirico Medici.

La riforma dell'Università modenese, insomma, malgrado gli aspetti di indubbia modernità, sconta un evidente grado di strumentalizzazione: il potere politico, inoltre, si accontenta o si deve accontentare, anche a causa dell'esiguità delle risorse economiche, di un corpo docente locale, culturalmente e professionalmente identificato con il mondo della pratica, poco incline agli approfondimenti teorici o alle aperture internazionali, proiettato tutt'al più al *cursus honorum* che le gerarchie ducali possono prospettare. Sono docenti dalla doppia natura, forense per un verso e burocratica per l'altra, mai tentati dai più profondi richiami della scienza giuridica, destinati a una mancanza di autonomia di cui forse molti di loro non sentirono neppure mai il bisogno.

